

Prot. N. ACIU.2013.945

(CITARE NELLA RISPOSTA)

Roma li. 25.09.2013

- All' **Organismo Pagatore AGEA**
Via Palestro, 81
00185 ROMA
- All' **AVEPA**
Via N. Tommaseo, 63-69
35131 PADOVA
- All' **AGREA**
Largo Caduti del Lavoro, 6
40122 BOLOGNA
- All' Organismo pagatore della Regione
Lombardia
Direzione Generale Agricoltura
Piazza Città di Lombardia, 1
20100 MILANO
- All' **ARTEA**
Via San Donato, 42/1
50127 FIRENZE
- All' **ARPEA**
Via Bogino, 23
10123 Torino
- All' **APPAG Trento**
Via G.B. Trener, 3
38100 Trento
- All' **OPPAB**
Via Crispi, 15
39100 Bolzano
- All' **ARCEA**
Via E.Molè
88100 Catanzaro
- Al **Centro Assistenza Agricola Coldiretti**
S.r.l.
Via XXIV Maggio, 43
00187 ROMA

- Al **C.A.A. Confagricoltura S.r.l.**
Corso Vittorio Emanuele II, 101
00185 ROMA
- Al **C.A.A. CIA S.r.l.**
Lungotevere Michelangelo, 9
00192 ROMA
- Al **CAA Copagri S.r.l.**
Via Calabria, 32
00187 ROMA
- Al Coordinamento **CAAGCI**
Via A.Bargoni, 78
00153 ROMA
- Al Coordinamento **CAA AIPO**
Via Alberico II, 35
00193 ROMA
- Al Coordinamento **CAA Liberi
Professionisti**
Via Carlo Alberto, 30
10123 TORINO
- E p.c. Al **Ministero Politiche Agricole
Alimentari e Forestali**
- Dip.to delle Politiche europee ed
internazionali e dello sviluppo rurale
- Dir. Gen. delle politiche internazionali
e dell'Unione europea
Via XX Settembre 20
00186 ROMA
- Alla **Regione Puglia**
Assessorato alle risorse agroalimentari
Coordinamento Commissione Politiche
agricole
Lungomare N. Sauro, 45/47
71100 BARI
- A **SIN S.p.A.**
Via Salandra, 13
00187 ROMA

Oggetto: Domanda unica 2013 - pagamento anticipato per i regimi di sostegno degli aiuti diretti di cui all'allegato I del Reg. (CE) n. 73/2009

Premessa

Con regolamento in corso di pubblicazione, la Commissione europea ha autorizzato gli Stati membri, ai sensi dell'art. 29, paragrafo 2, del Reg. (CE) n. 73/2009, al pagamento anticipato dei regimi di sostegno degli aiuti diretti previsti dall'allegato I dello stesso regolamento nella misura del 50% a partire dal 16 ottobre 2013.

Settori interessati dal pagamento dell'anticipo

I regimi di sostegno interessati dal pagamento anticipato di cui all'allegato I del Reg. (CE) n. 73/2009 sono indicati nella seguente tabella A:

Tabella A

Settore	Base giuridica	Note
Pagamento unico	Titolo III del Reg. (CE) n. 73/2009	Pagamento disaccoppiato
Sostegno specifico (art. 68) - Premio per avvicendamento - Premio per Danaee racemosa - Premio barbabietola da zucchero	Titolo III, capo 5, del Reg. (CE) n. 73/2009	Aiuto alla superficie Aiuto alla superficie Aiuto alla superficie

Dal pagamento anticipato restano esclusi, con riferimento all'art. 68, i seguenti settori di intervento per i quali è necessario procedere, al fine del completamento dei controlli di ammissibilità, all'acquisizione di dati che saranno disponibili successivamente al 31 dicembre 2013, oppure ad una successiva integrazione documentale:

Miglioramento della qualità

- Sostegno specifico per il miglioramento della qualità delle carni bovine (art. 3 del DM 29 luglio 2009);
- Sostegno specifico per il miglioramento della qualità delle carni ovicaprine (art. 4 del DM 29 luglio 2009);
- Sostegno specifico per il miglioramento della qualità dell'olio di oliva (art. 5 del DM 29 luglio 2009);
- Sostegno specifico per il miglioramento della qualità del latte (art. 6 del DM 29 luglio 2009);
- Sostegno specifico per il miglioramento della qualità del tabacco (art.7 del DM 29 luglio 2009);

Assicurazioni

- Contributo per il pagamento dei premi di assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante (art. 11 del DM 29 luglio 2009);

Controlli sui settori interessati dal pagamento anticipato

Il regolamento in corso di pubblicazione stabilisce che l'erogazione dell'anticipo è subordinata alla finalizzazione della verifica delle condizioni di ammissibilità di cui all'art. 29, paragrafo 3, del Reg. (CE) n. 73/2009.

Conseguentemente, prima di poter procedere al pagamento degli anticipi in questione, devono essere completati i controlli amministrativi ed informatici sul 100% delle domande di aiuto ed i controlli in loco del tasso minimo di cui all'articolo 30 del Reg. (CE) n. 1122/2009, al fine di evitare il rischio di pagamenti eccessivi.

Non è possibile pagare l'anticipo in questione, distintamente per ciascun regime di sostegno suindicato, qualora in una domanda di aiuto vi sia una discordanza superiore al 20% tra il dichiarato e quanto effettivamente determinato/accertato.

Nel caso in cui la discordanza tra il dichiarato e quanto effettivamente determinato/accertato sia inferiore o uguale al 20%, l'importo dell'anticipo è calcolato, distintamente per ciascun regime di sostegno suindicato, sulla base di quanto determinato/accertato e le eventuali sanzioni dovranno essere applicate al pagamento del saldo.

Tale calcolo deve tener conto, a titolo precauzionale ed al fine di evitare il rischio di pagamenti eccessivi, anche delle fattispecie previste dagli articoli 23, 24, 59 (3), 60 e 65 (4) del Reg. (CE) n. 1122/2009, nonché dell'eventuale possibilità che per un determinato regime di sostegno suindicato, i relativi controlli di ammissibilità ed in loco, a tale data, non siano stati ancora "*finalizzati*".

Il calcolo del pagamento anticipato deve essere effettuato, distintamente, per ciascun regime di sostegno di cui alla suindicata tabella A, dove per "*superficie/quantità determinata*" deve intendersi, una volta completati i controlli di ammissibilità sopra detti, quella risultante da tali controlli nonché dal dato aggiornato LPIS disponibile nell'ambito del "*refresh*".

Ciò premesso, per ciascun settore interessato dall'aiuto anticipato si ricapitolano brevemente di seguito i controlli e gli elementi essenziali specifici.

Pagamento unico

Titolo III del Reg. (CE) n. 73/2009

Tale premio è sottoposto ai controlli amministrativi ed informatici ed ai controlli in loco previsti per l'aiuto alle superfici.

L'estensione minima aziendale per la richiesta di un aiuto diretto è fissata a 0,05 ettari (DM 9 dicembre 2009, art. 3).

Ciascun titolo basato sulla superficie può essere abbinato a una superficie massima di un ettaro, e comunque non superiore a quella fissata. Tali superfici sono sottoposte alle condizioni di ammissibilità definite dagli artt. 34 e 38 del Reg. (CE) 73/2009 e dal DM 22 ottobre 2007 n. 1535, contenente disposizioni riguardanti il regime di pagamento unico.

Gli agricoltori che intendono utilizzare titoli speciali sono vincolati a mantenere almeno il 50% dell'attività agricola svolta nel periodo di riferimento, espressa in unità di bestiame adulto (UBA). Il

numero di UBA che devono essere mantenuti per poter richiedere il premio unico disaccoppiato è riportato su ogni titolo all'aiuto.

Sostegno specifico (art. 68)

Titolo III, capo 5, del Reg. (CE) n. 73/2009

Premio per avvicendamento

Tale premio è sottoposto ai controlli amministrativi ed informatici ed ai controlli in loco previsti per l'aiuto alle superfici.

I pagamenti vengono erogati agli agricoltori che conducono superfici in avvicendamento nelle seguenti regioni: Marche, Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

La condizione è che il ciclo di rotazione preveda la coltivazione, nella medesima superficie, di:

- Cereali autunno-vernini: *Frumento duro, Frumento tenero, Orzo, Avena, Segale, Triticale, Farro.*
- Miglioratrici: *Pisello, fava, favino, favetta, lupino, cicerchia, lenticchia, cece, veccia, sulla; foraggere avvicendate ed erbai con presenza di essenze di leguminose; soia, colza, ravizzone, girasole, barbabietola; maggese vestito.*

Con riferimento all'elenco ora riportato, si intende per "Maggese vestito" una superficie a seminativo mantenuta a riposo con presenza di una copertura vegetale durante tutto l'anno.

L'importo massimo unitario del sostegno è fissato a 100 euro per ettaro.

Sulla base delle informazioni comunicate dagli Organismi pagatori in indirizzo, le superfici dichiarate per la misura in questione sono pari ad ettari 1.116.986,21.

In relazione a quanto precede, il calcolo dell'anticipo è effettuato sulla base dell'importo unitario di 88,63 euro per ettaro.

Premio per *Danae racemosa*

Tale premio è sottoposto ai controlli amministrativi ed informatici ed ai controlli in loco previsti per l'aiuto alle superfici.

Ai fini del pagamento dell'aiuto, il produttore deve comunque operare secondo un regime di autocontrollo, accompagnato da controlli effettuati da parte di un ente terzo indipendente.

L'importo massimo unitario del sostegno è fissato a 15.000 euro per ettaro, con un massimale di 10.000 euro per produttore.

Sulla base delle informazioni comunicate dagli Organismi pagatori in indirizzo, le superfici dichiarate per la misura in questione sono pari ad ettari 274,43.

In relazione a quanto precede, il calcolo dell'anticipo è effettuato sulla base dell'importo unitario di 5.465,87 euro per ettaro.

Premio barbabietola da zucchero

Tale premio è sottoposto ai controlli amministrativi ed informatici ed ai controlli in loco previsti per l'aiuto alle superfici.

Il premio è corrisposto per la barbabietola da zucchero, in favore dei soli agricoltori che utilizzano sementi certificate, confettate e caratterizzate, secondo quanto disposto dall'art. 8 del DM 29 luglio 2009, come modificato dal DM 10 agosto 2011 n. 8139, e dalla circolare AGEA prot. ACIU.2011.693 del 6 dicembre 2011.

Il quantitativo di semente da utilizzare non deve essere inferiore a 1,2 unità di seme confettato per ettaro (equivalente a 120.000 semi) .

L'agricoltore deve indicare nella domanda unica le superfici interessate dalla coltura e allegare copia dei cartellini varietali. Qualora il cartellino non sia integro l'agricoltore allega copia della fattura di acquisto delle unità di seme utilizzate, in cui sia indicata la varietà certificata.

L'importo massimo unitario del sostegno è fissato a 400 euro per ettaro.

Sulla base delle informazioni comunicate dagli Organismi pagatori in indirizzo, le superfici dichiarate per la misura in questione sono pari ad ettari 39.763,99.

In relazione a quanto precede, il calcolo dell'anticipo è effettuato sulla base dell'importo unitario di 400 euro per ettaro.

Modalità di calcolo dell'anticipo

Per i sopra descritti aiuti di cui all'art. 68, l'anticipo è calcolato con riferimento alla percentuale del 50% fissata dal regolamento in corso di pubblicazione sulla base dell'importo unitario sopra indicato per ciascuna misura di aiuto, definito in relazione alle superfici dichiarate complessivamente nelle domande uniche presentate per l'anno in corso presso gli Organismi pagatori e comunicate dagli stessi allo scrivente.

Il pagamento dell'anticipo deve essere utilizzato per compensare i crediti verso il beneficiario, secondo le ordinarie procedure di compensazione.

IL DIRETTORE DELL'AREA COORDINAMENTO
(dott. F. Martinelli)